



Comune di Bardonecchia

**Regolamento per la tutela e la
valorizzazione delle attività agro-alimentari
e artigianali tradizionali locali.
Istituzione della De.Co.
(Denominazione Comunale)**

INDICE:

Art. 1	Oggetto e finalità
Art. 2	Ambito dell'intervento Comunale
Art. 3	Definizioni
Art. 4	Requisiti per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali
Art. 5	Procedura per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali
Art. 6	Commissione Comunale per la De.Co.
Art. 7	Istituzione del Registro De.Co.
Art. 8	Istituzione Albo Comunale delle iniziative e manifestazioni
Art. 9	Logo De.Co. e suo utilizzo
Art. 10	Controlli e sanzioni
Art. 11	Struttura organizzativa competente
Art. 12	Norme finali

Al presente regolamento sono allegati:

- a) il logo liberamente scelto per descrivere lo specifico prodotto che si intende riconoscere De.Co.
- b) il modulo di segnalazione in carta semplice per il riconoscimento di prodotti come De.Co.
- c) domanda di iscrizione nel registro produttori De.Co. (da compilare in bollo)

Art. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali e dell'artigianato tradizionale locale che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di Bardonecchia.
2. Il Comune di Bardonecchia individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'assunzione di iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative alle attività agro-alimentari, gastronomiche e artigianali, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali che, riconosciute come tipiche di un determinato territorio, rappresentano un vanto per l'istituzione locale e la cittadinanza e sono, quindi, meritevoli di essere valorizzate.
3. Il Comune di Bardonecchia, con riferimento all'art. 13 del D.lgs. 267/2000, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, intende curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio anche attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale con utili ricadute sulla comunità tutta.
4. Il Comune, in attuazione dei principi statutari e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio Comunale.
5. Per le finalità di cui sopra, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, il Comune di Bardonecchia promuove iniziative ed assume attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione.
6. Con il presente regolamento, sono stabilite le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De.Co. (acronimo di "Denominazione Comunale").
7. Nell'esercizio delle proprie attività, il Comune può associarsi, ai sensi della vigente legislazione di settore, con altri comuni nei quali siano rinvenibili produzioni, attività e beni che abbiano una tradizione che interessi ambiti territoriali intercomunali.

Art. 2 – AMBITO DELL'INTERVENTO COMUNALE

L'azione del Comune si manifesta in direzione:

1. dell'**indagine** conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza sul territorio comunale di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari (comprese le rispettive lavorazioni e/o confezioni tradizionali) che, a motivo della loro rilevanza siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la conservazione e lo sviluppo attraverso l'istituzione di un apposito registro pubblico;
2. dell'**assunzione**, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di volta in volta individuate, di iniziative di valorizzazione a favore di quei prodotti agro-alimentari locali (e delle attività culturali ad esse connesse) che per il loro significato culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento (anche attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche);
3. dell'**intervento** mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata all'individuazione di ogni fonte che risulti utile per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento;
4. della **promozione** e del sostegno alle iniziative esterne, anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio e nel rispetto delle procedure previste dal regolamento comunale per la concessione di contributi, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di altri soggetti, pubblici o privati, a favore degli organismi associativi che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività agro-alimentari;

5. del **contributo** alla creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva e gastronomica, alle tradizioni locali e all'economia del turismo.

Art. 3 – DEFINIZIONI

1. Agli effetti del presente regolamento, per “prodotto De.Co.” si intendono quelle produzioni storiche e locali relative a un prodotto agricolo, una lavorazione artigianale, un processo produttivo e una preparazione enogastronomica della tradizione rurale di un ambito comunale che si caratterizzano per una storia e un radicamento consolidato negli abitanti e nel territorio del Comune e la cui tipicità comunali, o intercomunale, è documentata, a livello locale da scritti, articoli storici o da usi, che possono testimoniare un legame storico-culturale inequivocabile e chiaramente definito con quello specifico territorio. L'attività di valorizzazione dei prodotti De.Co si esprime in modo fondamentale attraverso la lavorazione e trasformazione degli stessi, così come i prodotti artigianali, ottenuti o realizzati sul territorio Comunale secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.

2. Attraverso la De.Co. non si istituisce alcun marchio di qualità o certificazione del prodotto riconosciuta a livello Comunitario.

3. Attraverso l'attribuzione della De.Co. il Comune e i soggetti produttori intendono conservare nel tempo quei prodotti, saperi e sapori, che si identificano con il patrimonio culturale popolare tipico di quel determinato Comune e/o territorio vasto costituito da più Comuni.

Art. 4 – REQUISITI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA DE.CO. AI PRODOTTI LOCALI

1. I prodotti che si fregiano della De.Co. devono essere prodotti nell'ambito del territorio del Comune o di un territorio intercomunale omogeneo per caratteristiche produttive e di prodotto ed essere legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.

2. La Denominazione Comunale può essere riconosciuta solo a quei prodotti e specialità che siano prodotti con gli ingredienti e secondo i modi previsti dagli usi e dalle tradizioni locali riconosciute.

3. Per evitare di disorientare i consumatori, tali prodotti non devono in alcun modo interferire con la riconoscibilità e le caratteristiche dei prodotti a marchio europeo DOC, DOCG, IGT, DOP, IGP, STG.

4. I prodotti per i quali viene richiesta l'attribuzione della De.Co devono avere la propria specificità all'interno di un territorio di competenza comunale o di un territorio intercomunale omogeneo per caratteristiche di affinità culturale, produttive e di tradizioni.

5. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare. Allo stesso modo dovranno essere rispettate le norme del settore agro-alimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari per i prodotti ortofrutticoli.

6. In nessun caso potranno essere impiegati prodotti transgenici ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.), poiché esclusi se non altro dall'ambito della tradizione locale.

Art. 5 – PROCEDURA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA DE.CO. AI PRODOTTI LOCALI

1. Le segnalazioni inerenti i prodotti da iscrivere nel registro De.Co. possono essere avanzate da chiunque e d'ufficio anche dal Comune.

2. Le istanze per l'attribuzione della De.Co. devono essere corredate da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche ed ogni informazione ritenuta utile al fine dell'iscrizione del prodotto.

In particolare dovranno essere indicati:

- il nome del prodotto;

- l'area geografica di produzione (che dovrà comprendere in tutto o in parte il territorio Comunale);
- la data alla quale può essere fatta risalire la coltivazione/lavorazione del prodotto;
- scritti, articoli storici o da usi, che possono testimoniare un legame storico-culturale inequivocabile e chiaramente definito con quello specifico territorio;
- le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali uniformi e costanti;
- i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti;
- la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura;
- per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione.

3. Sull'ammissibilità dell'iscrizione nel registro della De.Co. si pronuncia, di norma entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta corredata di tutti gli allegati, la Commissione comunale di cui all'art. 6.

4. Ai fini delle valutazioni di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.

5. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.Co.

6. L'istruttoria elaborata dalla Commissione sarà sottoposta alla Giunta Comunale che deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro De.Co., approvando contestualmente le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti.

7. Qualora la segnalazione di un prodotto da iscrivere nel registro De.Co. provenga dalla stessa impresa produttrice interessata all'iscrizione di quel prodotto, viene disposta anche l'iscrizione di quella determinata impresa, previa presentazione della relativa domanda di cui all'allegato C).

8. L'iscrizione delle imprese nel registro De.Co., qualora avvenga in un momento successivo a quello dell'iscrizione del relativo prodotto, è disposta con atto dirigenziale.

9. L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data) e alle modalità di utilizzo del logo; alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo. Nel disciplinare di produzione del prodotto potrà essere disposta la facoltà di indicare in etichetta anche il nome della frazione o un toponimo.

10. L'iscrizione nel registro De.Co. non comporta oneri per il proponente, ad esclusione delle spese di bollo.

Art. 6 – COMMISSIONE COMUNALE PER LA DE.CO.

1. La Commissione Comunale è nominata dal Sindaco.
2. La Commissione è composta da numero cinque membri e precisamente:
 - Presidente: Sindaco o suo delegato rappresentante dell'Amministrazione Comunale;
 - Quattro Componenti individuati fra tecnici o esperti: tre proposti dall'Amministrazione Comunale ed un rappresentante della Pro Loco locale.
3. A supporto del lavoro della Commissione, potranno essere, su richiesta della Commissione stessa, invitati a partecipare uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali in relazione allo specifico settore produttivo.
4. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo.

5. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.
6. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.

Art. 7 – ISTITUZIONE DEL REGISTRO De.Co.

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 11 un registro pubblico per i prodotti del territorio comunale che ottengono la De.Co.
2. Con l'iscrizione ne registro il Comune attesta la tipicità del prodotto o della sua tradizionale lavorazione, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.
3. Nel registro sono annotati:
 - i prodotti a denominazione Comunale (De.Co.);
 - le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.Co. sui loro prodotti in quanto rispondenti al disciplinare di identificazione e produzione;
 - gli estremi della deliberazione di Giunta Comunale che dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni.
4. L'iscrizione può essere concessa per molteplici categorie di prodotti agro-alimentari e artigianali.
5. Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro De.Co. le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli enti e le associazioni che svolgono attività inerente la produzione e commercializzazione dei prodotti di cui al comma 4, nell'ambito del Comune di Bardonecchia, anche se non vi hanno sede legale.
6. Una stessa impresa può ottenere la De.Co. per più prodotti.
7. Per ogni prodotto De.Co. è istituito un fascicolo con tutta la documentazione ad esso relativa.

Art. 8 - ISTITUZIONE ALBO COMUNALE DELLE INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale, con delibera di Giunta Comunale, un apposito albo, in cui vengono iscritte le iniziative e le manifestazioni che abbiano ad oggetto la promozione e la diffusione dei prodotti cui è stato riconosciuto l'appellativo De.Co. ottenuto ai sensi del presente regolamento, per la verifica ed il rispetto dei relativi disciplinari.
2. Possono ottenere l'iscrizione all'albo le manifestazioni ricorrenti, organizzate dallo stesso Comune o da altri soggetti, volte alla valorizzazione e promozione:
 - dei prodotti De.Co. e di altri prodotti tipici locali;
 - dei prodotti locali insigniti di marchi comunitari ufficiali.
3. L'elenco ufficiale delle manifestazioni da iscrivere nell'albo è approvato dalla Giunta Comunale ed è soggetto a periodico aggiornamento.
4. L'iscrizione è concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno tre anni consecutivi e vale anche per le edizioni successive della stessa manifestazione fino a che permangono i requisiti che hanno consentito di concederla.
5. Il Comune può richiedere agli organizzatori, ad ogni nuova edizione della manifestazione, il relativo programma ed ogni altra informazione o documentazione utile alla valutazione del permanere dei relativi requisiti. L'iscrizione decade qualora la manifestazione venga soppressa o sospesa per almeno 2 edizioni consecutive.
6. La Giunta Comunale, assieme alla Commissione Comunale De.Co., riconosce un'unica manifestazione ufficiale per ogni prodotto De.co.
7. L'uso difforme o improprio del logo di cui all'art. 6 può comportare la cancellazione dall'albo.

Art. 9 – LOGO DE.CO. E SUO UTILIZZO

1. Il Comune per contraddistinguere e riconoscere i prodotti iscritti nel registro di cui all'art. 7 e le iniziative di cui all'art. 8, adotta il logo "Comuni De.Co." nella forma originaria promossa da Anci, che si allega al presente regolamento (allegato A).
2. Il Comune ha facoltà di adottare un logo di sua fantasia al fine di rendere riconoscibile e caratterizzato il proprio prodotto.
3. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta De.Co. e del relativo logo identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 7 o alle imprese che commercializzano o somministrano i prodotti De. Co. nel rispetto delle disposizioni che seguono. Le regole qui espresse valgono anche per l'uso del logo De.Co. in occasione di manifestazioni pubbliche comunali e feste.
4. Il Concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.Co. nella quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività e nei colori originali o in bianco e nero, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli.
5. Il logo De.Co. deve essere posizionato in modo chiaro e visibile. Non devono essere usati altri contrassegni che per il loro aspetto esterno e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo De.Co.
6. E' fatto divieto dell'impiego di appellativi atti ad esaltare qualità, quali "super", "eccellente", ecc.
7. E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.Co. da parte di soggetti non autorizzati.

Art. 10 – CONTROLLI E SANZIONI

1. Ogni abuso nell'utilizzazione del logo verrà perseguito dal Comune a termini di legge.
2. E' compito del Comune la sorveglianza sul rispetto di quanto prescritto nel presente regolamento e nelle norme contenute negli eventuali disciplinari, compreso l'eventuale controllo a campione sull'origine del prodotto presso il produttore o sul mercato.
3. Costituiscono causa di revoca della De.Co. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:
 - a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione, delle indicazioni contenute nella scheda identificativa o comunque delle disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
 - b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.Co.;
 - c) la perdita dei requisiti richiesti;
 - d) l'uso difforme o improprio del logo De.Co., accertato dal Comune in forma ripetuta e debitamente contestato avverso il quale l'utilizzatore non intenda procedere all'adeguamento;
 - e) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie e frodi alimentari.
4. Qualora gli organi di controllo, sia nell'esercizio delle proprie funzioni sia su segnalazione di terzi, si rilevino infrazioni da parte di un utilizzatore del logo alle disposizioni vigenti, registrano le stesse per iscritto, fotograficamente e con altri mezzi idonei dandone pronta comunicazione all'Amministrazione comunale.
5. Il competente Responsabile del Servizio, con proprio provvedimento e previo parere motivato della Commissione comunale De.Co., sospende oppure revoca il diritto all'utilizzazione del logo De.Co.
6. Colui al quale è stato sospeso o revocato il diritto del riconoscimento De.Co. non può richiedere alcun indennizzo o risarcimento danni.

Art. 11 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPETENTE

1. La struttura organizzativa competente per gli adempimenti previsti dal presente regolamento è da riferirsi al Servizio Commercio.
2. Il dipendente responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 12 – NORME FINALI

Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.

ALLEGATO A)

LOGO De.Co.

ALLEGATO B)

(fac-simile di segnalazione da compilare in carta libera da parte di soggetti diversi dalle imprese produttrici)

Al Sig. Sindaco
del Comune di BARDONECCHIA

OGGETTO: segnalazione De.Co.

Il sottoscritto _____ nato il _____
a _____ e residente in _____
Via _____ codice fiscale _____ nella
qualità di _____

Segnala ai fini dell'attribuzione della De.Co. il seguente prodotto:

denominazione: _____
luogo di lavorazione: _____
ditte produttrici (se conosciute): _____

Allega i seguenti documenti:*

data _____ firma _____

**Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione Comunale di cui all'art. 6 del Regolamento (scheda descrittiva, elenco ingredienti, fotografie, materiale storico, ecc.)*

ALLEGATO C)

(fac-simile indicativo di domanda da compilare in bollo)

Al Sig. Sindaco
del Comune di BARDONECCHIA

OGGETTO: richiesta De.Co.

Il sottoscritto _____ nato il _____

a _____ e residente in _____

Via _____ codice fiscale _____ nella

qualità di _____

avente la qualifica di .

imprenditore agricolo esercente attività di somministrazione alimenti e bevande

artigiano commerciante al dettaglio altro _____

con sede in _____ Via _____

c.f./p.i. _____

PREMESSO

che la propria ditta produce il prodotto _____ ;

che il suddetto prodotto è già iscritto nel registro Comunale De.Co.;

oppure

per le sue prerogative e il suo stretto legame con il territorio, è meritevole di ottenere la De.Co.;

CHIEDE

di essere iscritto nel registro Comunale De.Co. per il suddetto prodotto;

oppure

l'iscrizione nel registro De.Co. del suddetto prodotto e del proprio nominativo con possibilità di utilizzare il relativo logo.

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità:

- di impegnarsi a rispettare, in caso di attribuzione della De.Co., le disposizioni dello specifico regolamento Comunale, il disciplinare di produzione o le indicazioni contenute nella scheda descrittiva del prodotto, approvati dal Comune;

- che nella produzione, trasformazione, preparazione, commercializzazione ed etichettatura del prodotto sono rispettate tutte le norme vigenti;

- che non sono impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.);

- di accettare i controlli che potranno essere disposti alla sua azienda in ordine alle corrette modalità di preparazione del prodotto De.Co.

Allega i seguenti documenti:

- scheda descrittiva del prodotto in cui sono indicati: l'area geografica di produzione e/o lavorazione, le caratteristiche peculiari del prodotto, l'elenco degli ingredienti (solo per i prodotti non ancora iscritti nel registro De.Co.);

- altro _____ *

data _____

firma _____

**Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione Comunale di cui all'art. 6 del Regolamento (scheda descrittiva, elenco ingredienti, fotografie, materiale st*